

**N. 031 di reg.
del 30.09.2017**



CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre alle ore 08.35, nella sala adibita all'adunanza, previa convocazione a mezzo PEC n°14336 di prot. in data 22.09.2017, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

1. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
2. MALAMAN FABIO
3. RUFFATO LAURA
4. CORRADIN ALESSANDRO
5. BERGAMIN FEDERICO
6. VARINI MARTINA
7. PANIZZOLO CESARE
8. DIDONÈ' LUCA
9. CATTIN ROBERTA ANTONIA
10. BERTO MARCO
11. BIASIO MASSIMO
12. BELLOT ROMANET FEDERICO
13. SEGATO MARILENA
14. BROCCA ENRICO PAOLO
15. PIN GIUSEPPE
16. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE
17. MENEGHELLO SABRINA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri in carica n. 17
Consiglieri assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Perozzo Chiara**, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Sig. **Didonè dott. Luca**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 16/bis dello Statuto, assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i Sigg. **Corradin Alessandro – Panizzolo Cesare – Segato Marilena**.

Sono presenti gli assessori esterni: **Tonello Cristian - Ferro Samanta – Mattiuzzi Andrea**.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016

Il **Presidente**, pone in discussione il presente argomento iscritto al n° 7 dell'ordine del giorno, dando la parola al Sindaco.

SINDACO

Il Consiglio Comunale è chiamato a approvare il bilancio consolidato e questo in applicazione dei nuovi principi contabili che il Comune di Piazzola sul Brenta è tenuto a rispettare ed è la prima volta che il nostro comune approva il bilancio consolidato, quindi è una assoluta novità.

In base alla normativa sono state individuate le società e enti che presentano i requisiti per essere inseriti nel gruppo Amministrazione pubblica da consolidare, quindi abbiamo capogruppo Comune di Piazzola sul Brenta e le partecipate sono Etra Spa con una quota di partecipazione dell'1,51 per cento e il Consiglio di bacino Brenta con una quota di partecipazione dell'1,90 . Il comune partecipava direttamente al capitale di altre società, Etra, Seta che poi è stata assorbita da Tetra, Stu Obiettivo di sviluppo con una quota del 19.90 ma c'è stata la sentenza di fallimento del 2016, Banca popolare Etica con una quota dello 0,0012 per cento che è stata ceduta. Con del fallimento della Stu e l'applicazione del piano di razionalizzazione delle società che ha portato alla fusione per incorporazione di Seta Spa in Etra e alla alienazione della partecipazione di Banca popolare Etica, il Comune di Piazzola sul Brenta detiene come partecipazione societaria solo la quota dell'1,51 in Etra Spa.

Detiene poi la partecipazione nel Consiglio di bacino Brenta pari all'1.90 che è un ente di diritto pubblico.

La normativa prevede che il consolidamento del bilancio venga fatto con questi due enti e mentre le partecipazioni indirette del comune non presentano i requisiti per essere considerate nel bilancio consolidato. Per la predisposizione del bilancio consolidato ai dati risultanti dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Comune di Piazzola sul Brenta approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 10 del 27 aprile 2016, sono stati sommati i dati del bilancio consolidato di Etra spa e del Consiglio di bacino Brenta, proporzionati alla percentuale di partecipazione del comune.


Il risultato di esercizio ha una perdita di 979.336,64 e il patrimonio netto ha invece un importo di 46.458.283,21. Il consolidato e cioè con le partecipazioni sia in attivo che in in passivo di Etra e Consiglio di bacino porta a un risultato di esercizio di -882,782,74 e un patrimonio netto di 49.377.136,33. Le rettifiche sul patrimonio netto sono pari al valore della partecipazione del comune in Etra spa inserita nel bilancio comunale al costo di acquisto.

Con il consolidamento la perdita di esercizio 2016 nel bilancio del comune era pari al dato che vi ho dato 979.336,64 euro, mentre nel bilancio consolidato ha una leggera riduzione arriva a -882.782,74 in forza della plusvalenza derivante dalla partecipazione in Etra. Il risultato della gestione del comune è influenzato dal fatto che il comune applica i principi della contabilità finanziaria e in particolare non contabilizza, nel consolidato in questa forma di bilancio e ormai ne abbiamo tre, gli ammortamenti dei beni che per il nostro ente ammontano a euro 1.910.456,93 e che quindi dal punto di vista se venisse considerato nel consolidato questa quota di ammortamento chiaramente il risultato del comune non sarebbe negativo.

Se invece guardiamo il risultato prettamente in maniera civilistica un risultato negativo sarebbe assorbito comunque dall'ampio patrimonio netto, anche se ero convinto che il patrimonio netto del comune fosse un po' più elevato, invece non abbiamo un comune secondo me fortemente patrimonializzato, ci servirebbe di più.

Il patrimonio netto del bilancio del comune è pari quindi a 46.458.283,21 e passa nel bilancio consolidato grazie sempre al concetto di sommatoria nelle partecipazioni del Consorzio di bacino e Etra a 49.377.136,33.

Al di là del significato dei numeri che lascia il tempo che trova visto il tempo di contabilità del comune e del Consiglio di bacino Brenta che rimane molto diversa dalla contabilità aziendalistica di stampo prettamente civilistico della società Etra Spa, questo nuovo adempimento va visto all'interno



di un percorso che ha portato sempre di più il legislatore e conseguentemente la Corte dei Conti a volere fare emergere l'importanza delle partecipazioni azionarie nella Pubblica Amministrazione in generale e conseguentemente la necessità di una sempre più razionale gestione di queste società, al fine di tenere sotto controllo le eventuali conseguenze negative sui bilanci degli enti locali. E qui su questo punto mi fermerei perché le altre valutazioni le facciamo sull'altro punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.**
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."*

CONSIDERATO che il Comune di Piazzola sul Brenta non è ente sperimentatore del nuovo



ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2015 "Ricognizione su permanere degli equilibri di Bilancio 2015 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato con D.Lgs. 126/2014 con contestuale variazioni al Bilancio." con la quale veniva rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione del bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 28/12/2016 avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Piazzola sul Brenta dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2016 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO il parere del revisore dei conti resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;

VISTO l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016 (primo anno di adozione del bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota



integrativa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18/09/2017;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti dall'art. 49 c.1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VERIFICATA da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

In conformità all'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli n. 10

Contrari n. 06 (Bellot, Segato, Brocca, Pin, Bergamin M., Meneghello)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Piazzola sul Brenta, li 22 ottobre 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Montecchio dott. Fabio




PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Piazzola sul Brenta, li 22 ottobre 2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Montecchio dott. Fabio






Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio
Didonè dott. Luca




Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara



E' copia conforme all'originale.

Piazzola sul Brenta, li **31 OTT. 2017**

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Bruni Dott. Enrico



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep..... Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15

giorni consecutivi dal **31 OTT. 2017** al **1.4. NOV. 2017**

Il messo comunale
Paolo Pirolò

File firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami ed è divenuto esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Piazzola sul Brenta, _____

Il Segretario Generale
Perozzo dott.ssa Chiara